



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della cultura (FRANCESCHINI)
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2021

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Disegno di legge	»	13

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge - collegato alla manovra di finanza pubblica 2021-2023, come previsto dal Documento di economia e finanza 2021 (DEF), deliberato dal Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021 - si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 (*Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore*) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di spettacolo.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di spettacolo (secondo il contenuto già previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, che viene integralmente riproposto), tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, ad eccezione della lettera *b*), numero 5) – che prevede « l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT – Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale » – stante l'intervenuta riorganizzazione dei Ministeri, e commi 3 e 4, della stessa legge, con il procedimento e alle condizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 2.

Il comma 2, inoltre, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un de-

creto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (ossia dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli), tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative.

La discontinuità dell'attività lavorativa, che costituisce una eccezione in altri settori, è una condizione fisiologica nel lavoro dello spettacolo. Il rapporto di lavoro in questo ambito è strutturalmente discontinuo per il carattere oggettivo della prestazione, non per scelta datoriale o del lavoratore. Inoltre, le prestazioni artistiche, benché di durata molto contenuta (si pensi a una singola esibizione resa in uno spettacolo da un corista, un ballerino o un attore), presuppongono lunghi periodi di formazione e preparazione.

In particolare, si prevede che la delega sia attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su:

1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente quello di corresponsione dei sostegni;

2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente quello di corresponsione dei sostegni;

3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

b) incompatibilità con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

c) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

d) previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 2 (*Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo*) prevede, al comma 1, l'istituzione del registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste, anche al fine di riconoscerne e valorizzarne le diverse specificità. Finalità del registro è quella di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo di cui al citato articolo 3.

Il comma 2 prevede che i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e

le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore.

Il comma 3 prevede che il registro è pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero della cultura.

Il comma 4, infine, chiarisce che l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, non è condizionato all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

Il comma 5 precisa l'invarianza di oneri.

L'articolo 3 (*Osservatorio dello spettacolo*), al comma 1, apporta modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente l'osservatorio dello spettacolo.

In particolare, si prevede l'inserimento, tra i compiti dell'osservatorio di cui al primo comma del citato articolo 5, di quello riguardante la promozione e il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione dello spettacolo.

Si prevede inoltre che l'osservatorio dello spettacolo può stipulare convenzioni con le università, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a un corso di laurea o post-laurea.

Il comma 2 precisa l'invarianza di oneri.

L'articolo 4 (*Portale INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo*) prevede, al comma 1, che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, ivi inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

Il comma 2 prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, comma 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a disporre una delega per il riordino normativo in materia di spettacolo, già prevista dalla legge n. 175 del 2017, secondo il procedimento e alle condizioni di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della stessa. Al riguardo, il citato comma 6 prevede espressamente che dal decreto o dai decreti legislativi di riordino non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 1, comma 2, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Circa le misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni, considerata la natura e la prevedibile entità di tale impegno, l'amministrazione – tramite gli enti accreditati a tale scopo – è in grado di provvedervi ricorrendo alle risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, eventuali oneri potranno comunque trovare copertura mediante i meccanismi contributivi di cui alla lettera d). Secondo quanto previsto dal comma 3, dall'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere l'istituzione di un registro dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, con funzione ricognitiva, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura. Il comma 5 precisa l'invarianza di oneri e dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse già impegnate nella gestione dell'Osservatorio dello spettacolo (pari in media allo 0,14887694% del FUS ripartibile, ovvero a € 519.531,17 per l'anno 2021, Centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, capitolo 1390) potranno infatti assicurare anche la tenuta del registro.

L'articolo 3 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'integrazione dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo istituito dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché la possibilità per lo stesso di stipulare convenzioni con le Università al fine di ospitare tirocini formativi. Il comma 2 precisa l'invarianza di oneri e dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dell'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ossia quelle a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 previste annualmente per il funzionamento, la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell'Osservatorio dello spettacolo (pari in media allo 0,14887694% del FUS ripartibile, ovvero a € 519.531,17 per l'anno 2021, Centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, capitolo 1390), secondo quanto previsto dall'articolo 5 della medesima legge.


L'articolo 4 prevede l'attivazione a carico di Inps di specifici servizi di informazione e comunicazione a favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo all'interno del proprio portale, al fine di agevolare l'accesso degli stessi alle prestazioni ed ai servizi telematici, ivi inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo. Per l'attuazione della disposizione, l'INPS ha stimato un costo per infrastrutture informatiche pari a 250 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2022. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui



all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, a valere sulla disponibilità di parte corrente (Cap. 6622 PG 4).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

02/07/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo prevede misure volte a realizzare il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di spettacolo, nonché il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, oltreché a introdurre nuove strumenti di settore o a potenziare quelli già esistenti. In particolare, il provvedimento prevede:

- a) all'articolo 1, comma 1, la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di spettacolo secondo il contenuto già previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175;
- b) all'articolo 1, comma 2, la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative;
- c) all'articolo 2, l'istituzione del registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste e da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero della cultura;
- d) all'articolo 3, modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente l'Osservatorio dello spettacolo;
- e) all'articolo 4, l'attivazione, a cura di INPS, di un portale appositamente dedicato alla gestione telematica degli adempimenti previsti in materia di tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, anche ai fini delle comunicazioni agli interessati e dell'aggiornamento continuo delle relative posizioni assicurative, sulla base delle giornate di contribuzione e delle retribuzioni imponibili e pensionabili, ivi incluse quelle relative ad attività svolte all'estero.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi relativi alla predisposizione dell'intervento normativo:

- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708;
- legge 30 aprile 1985, n. 163;
- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
- decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

- legge 11 novembre 2003, n. 310;
- decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- legge 22 novembre 2017, n. 175;

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 3 incide sui seguenti atti normativi:

- a) il comma 1, lettera a), inserisce all'articolo 5, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163 dopo la lettera c), la seguente: "c-bis) promuovere il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle Regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo."
- b) il comma 1, lettera b), inserisce all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 dopo il secondo comma, il seguente: "L'Osservatorio può stipulare convenzioni con le Università, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post laurea."

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

- **disegno di legge Papatheu**, recante "Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo", comunicato alla Presidenza il 10 aprile 2019 (A.S. 1231);
- **proposta di legge Madia**, recante "Riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista e istituzione del registro nazionale", presentata il 2 luglio 2020 (A.C. 2568);
- **proposta di legge Gribaudo**, recante "Disposizioni in materia di tutela assicurativa e agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori dello spettacolo", presentata il 10 settembre 2020 (A.C. 2658);
- **proposta di legge Casciello**, recante "Interventi in favore dei lavoratori dello spettacolo e istituzione del registro dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago", presentata il 26 ottobre 2020 (A.C. 2745);

- **proposta di legge Orfini**, recante “Statuto sociale dei lavoratori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative”, presentata il 7 dicembre 2020 (A.C. 2819);
- **disegno di legge Verducci**, recante “Statuto sociale dei lavoratori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative”, comunicato alla Presidenza il 9 dicembre 2020 (A.S. 2039);
- **disegno di legge Borgonzoni**, recante “Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo”, comunicato alla Presidenza il 9 febbraio 2021 (A.S. 2090);
- **disegno di legge Nencini**, recante “Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo”, comunicato alla Presidenza il 10 marzo 2021 (A.S. 2127).
- **disegno di legge Cangini**, recante “Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo”, (A.S. 2218).

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione di cui al titolo.

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Al riguardo si evidenziano le risoluzioni del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI) e del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI)).

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa secondo quanto riportato al punto 3 della Parte I

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

- articolo 1, comma 1, prevede l'adozione, da parte del Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di spettacolo;
- articolo 1, comma 2, prevede l'adozione, da parte del Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto per il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori dello spettacolo;
- articolo 2, comma 2, prevede che, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo di cui al comma 1.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici affinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le Amministrazioni competenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre

2006, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, esclusa la lettera *b*), numero 5), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo il procedimento e alle condizioni di cui al medesimo articolo 2, commi 5, 6 e 7.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su:

1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

b) incompatibilità con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

c) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

d) previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa.

3. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

(Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

3. Il registro è pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero della cultura.

4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Osservatorio dello spettacolo)

1. All'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* promuovere il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« L'osservatorio può stipulare convenzioni con le università, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea ».

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Portale INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, tramite il proprio portale, attiva specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

